

# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Delibera Commissario Straordinario n. 208 del 01.10.1994

## S O M M A R I O

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Soggetti Passivi
- Art. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Riduzione dell'imposta
- Art. 6 Pubblicità effettuata in spazi o aree comunali
- Art. 7 Autorizzazione pubblicità ordinaria
- Art. 8 Autorizzazione pubblicità con veicoli e varia
- Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 10 Pubblicità lungo le strade comunali
- Art. 11 Pubblicità entro i centri abitati
- Art. 12 Disciplina della pubblicità sonora
- Art. 13 Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti
- Art. 14 Divieto di intralcio alla circolazione
- Art. 15 Pubblicità luminosa su veicoli
- Art. 16 Istituzione del servizio
- Art. 17 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 18 Criteri per la realizzazione del piano degli impianti
- Art. 19 Timbratura manifesti
- Art. 20 Elenco delle posizioni
- Art. 21 Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
- Art. 22 Pagamento diretto
- Art. 23 Disposizioni in ordine alla gestione contabile
- Art. 24 Spostamento degli impianti
- Art. 25 Esecuzione del servizio
- Art. 26 Restituzione riscossioni indebite
- Art. 27 Il funzionario responsabile
- Art. 28 Gestione di concessione
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Disposizioni di altre disposizioni

Delibera del Commissario Straordinario n. 208 del 01.10.1994

### ART. 1 OGGETTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Montegiorgio dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del D. Legs. 15 Novembre 1993, n°507, prosieguo denominato "Decreto 507".

TITOLO I  
ART. 2  
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 6.702 unità, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Montegiorgio, rientra nella V (quinta) classe impositiva .

2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

2. Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidamente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

3. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri obbligati.

ART. 4

DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art.47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.465, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera “striscione”, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E’ da qualificare “impianto di pubblicità o di propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuale, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## ART. 5

### RIDUZIONE DELL’IMPOSTA

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall’art.16 lett. a) del decreto 507, compete quanto i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all’atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l’esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b) dell’art.16 del decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l’ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all’oggetto dell’iniziativa pubblicitaria.

## ART.6

### PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN SPAZI O AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al comune, oltre all’imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E’ in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamenti che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

## TITOLO II

### P U B B L I C I T A ’

## ART. 7

### AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA’ ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli art. 12 e 14 del decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità deve essere esplicitamente

autorizzata dal Sindaco, su istruttoria dell'Ufficio Urbanistica previo parere ove necessario dell'Ufficio di polizia municipale, a seguito di istanza in bollo presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio comunale, alle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, nonché alle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del decreto 507 è resa nel modello approntato dal comune completo degli estremi degli atti autorizzativi della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 29.

## ART.8

### AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIE

1. Le forme pubblicitarie indicate negli art.13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e quanto risulta in contrasto con norme e disposizioni di legge.

## ART.9

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507

2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

## ART.10

### PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali come definite alla lett. D del 6 comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è consentito nel

rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art.51, 1 comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n.495, l'affissione dei manifesti come definiti dall'art. 47 dello stesso regolamento.

3. L'affissione dei manifesti così come definita al precedente comma è consentita solo ed esclusivamente negli appositi riquadri indicati dal piano generale degli impianti di cui al successivo art.18.

#### ART. 11

#### PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495. La distanza dal limite della carreggiata deve essere non inferiore a ml. 3.00.

2. Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico. Il provvedimento di autorizzazione di deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del responsabile della polizia municipale.

3. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclami cistici.

#### ART. 12

#### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA.

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

dal primo di ottobre al trentuno marzo di ogni anno

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

dalle ore 16,00 alle ore 19,00

dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 01.03.1991.

2. La pubblicità sonora è vietata in prossimità di scuole e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonia.

3. E' fatta deroga a tali divieti in occasione di annunci inerenti il pubblico interesse, debitamente autorizzate dal sindaco a norma dell'art. 59 del D.P.R. 495/92.

#### ART. 13

#### PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario è vietata su tutto il territorio comunale. Limitatamente ai soli giorni feriali, è consentita la distribuzione a mano o il deposito fatto sul parabrezza dei veicoli in sosta. E' altresì consentita la pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari.

#### ART. 14

### DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

#### ART. 15

### PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

1. La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente su veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento al codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

## TITOLO III

### PUBBLICAFFISSIONI

#### ART.16

### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ART. 17

### TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in ferro di verniciato verde bottiglia o grigio ghisa nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1x 1,40; 2x 2; 2x 1.40; 1,40x 6; tralicci in ferro polifacciali; su ogni tipologia di impianto deve essere previsto lo stemma di questo comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".

2. La superficie massima degli impianti pubblicitari può raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq 250

complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3 comma dell'art. 18 del Decreto 507.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20%, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% all'attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. E' vietato qualsiasi mezzo pubblicitario di cui al precedente art.4, negli ambiti di tutela integrale individuati negli strumenti urbanistici generali del comune.

## ART. 18

### CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato, con deliberazione di giunta comunale, sentito il parere della commissione edilizia.

2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

a) ogni centro abitato, come definito dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica:

b) i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale, e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

c) Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti punti a) e b) diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm 70x100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente.

d) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.

e) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:

- gli impianti esistenti alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali
- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissione dirette;

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

f) Nel caso di allargamento dei centri abitati le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

g) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.



h) Nel caso in cui il servizi sia dato in concessione, provvedere alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto g) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi diventano di proprietà del comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

## ART. 19

### TIBRATURA MANIFESTI

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

## ART. 20

### ELENCO DELLE POSIZIONI

1. Come stabilito dal 3 comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche all'affrancatura.

## ART. 21

### MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti del numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a secondo della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno sette giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

## ART. 22

## PAGAMENTO DIRETTO

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni non aventi carattere commerciale in relazione a particolari esigenze organizzative segnalate dal funzionario responsabile o dal concessionario al segretario comunale.

### ART. 23

#### DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE CONTABILE

1. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è rapportata ad anno solare di riferimento e deve essere conforme alle disposizioni contenute nel decreto del ministero delle finanze 26 aprile 1994, e successive integrazioni e chiarimenti.

### ART. 24

#### SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

### ART. 25

#### ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempre che preavvisate almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel girono seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti del comune o di altre autorità e pubbliche amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei

diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9 comma della'art. 22 del Decreto 507.

## TITOLO IV

### ART.26

#### RESTITUZIONE RISCOSSIONE INDEBITE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

3. Il comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

### ART. 27

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, la giunta comunale designa un responsabile al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la giunta comunale designa altresì un dipendente, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano ai concessionari.

### ART. 28

#### GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Il consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio all'azienda speciale previa modifica del suo statuto ovvero ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del decreto 507.

2. La durata della concessione è di quattro anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario.

## ART. 29

### SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2 comma, del decreto 507/93. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimi e massimi previsti dal citato secondo comma dall'art. 24, è stabilita in via generale con atto della giunta comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale ricidiva dell'autore della violazione.

## ART. 30

### OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinviano alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti non circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente alla tassa sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

## ART. 31

### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 1994.